Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 luglio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 *aprile* 1967, *registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *maggio* 1967, *registro n.* 61 *Difesa, foglio n.* 24

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCE

FOGLIA don Francesco di Silvestro, classe 1912, da Novalesa (Torino). — Cappellano di formazione partigiana, con la parola ne sorreggeva la fede, con l'esempio ne animava l'entusiasmo e le virtù militari, seguendola in ogni combattimento. Arrestato, trascorreva lunghi mesi in vari campi di concentramento ove sapeva mantenere alto, tra gli internati, lo spirito d'italianità. — Valle di Susa, novembre 1943 - gennaio 1944 - Dachau - Mauthausen, gennaio 1944 - maggio 1945.

GIUNZIONI Vittorio di Dovindo, classe 1923, da Montefiorino (Modena). — Comandante di un distaccamento di partigiani, era di esempio ai suoi uomini per entusiasmo e sprezzo del pericolo. Nel corso di vari combattimenti, infliggeva all'avversario gravi perdite catturando armi e munizioni. — Monastero Bormida, 15 maggio 1945.

GROSSO Caterina ved. Merlo, di Antonio, nata a Parodi Ligure (Alessandria) il 9 dicembre 1898. — Votatasi benchè vedova ed anziana, tra i primi alla lotta partigiana insieme con i suoi tre figli, li seguiva in località impervie condividendone fatiche, disagi e pericoli. Alla notizia della morte di uno di essi, soffocato il dolore, continuava con i due superstiti a partecipare alla lotta contribuendo con la sua fede e il suo fulgido esempio a sostenere il morale dei commilitoni fino alla liberazione. — Zona di Bosio, settembre 1943 - aprile 1945.

LOCATELLI Luigi fu Giovanni Maria, classe 1909, da Torino. — Entrava tra i primi a far parte delle formazioni partigiane distinguendosi per coraggio e generosità. Nel corso di un duro combattimento contro superiori forze nemiche, contribuiva validamente alla sconfitta dell'avversario. — S. Stefano Roero (Asti), 6 marzo 1945.

MARTINASSO Florido Guglielmo di Vincenzo, classe 1909, da Avigliana (Torino). — Entrato volontario nelle file partigiane, si distingueva per coraggio e spirito di iniziativa e partecipava a numerose azioni di guerra, riuscendo a procurare al nemico, con la sua capacità ed il grande sprezzo del pericolo, gravi perdite tra cui la distruzione di due vagoni carichi di munizioni. — Stazione Ferroviaria di Susa (Torino), 8 novembre 1944.

MASCHIO Umberto di Francesco, classe 1921, da Lombardore (Torino). — Comandante di brigata partigiana, per tutto il periodo della lotta clandestina dava belle prove di capacità, decisione, coraggio. Con instancabile slancio conduceva vittoriosamente i suoi gregari in numerose azioni di sabotaggio e scontri a fuoco infliggendo al nemico rilevanti perdite in uomini e materiali. — Alto Canavese (Torino), settembre 1943 - aprile 1945.

MASSIMELLI Dionigi di Gilio, classe 1916, da Cortiglione (Asti). — Commissario di una formazione partigiana, ne curava con alta capacità l'organizzazione dei servizi logistici. Dopo un rastrellamento che aveva decimato le formazioni della sua zona operativa, riuniva una squadra di superstiti e, alla loro testa, attaccava di sorpresa con slancio irresistibile un forte presidio avversario, annientandolo. — Rocca D'Arazzo (Asti), 21 gennaio 1945.

MONDANI Egidio Agostino fu Giuseppe, classe 1910, da Susa (Torino). — Comandante di una squadra di partigiani, partecipava attivamente alla lotta di resistenza distinguendosi in numerosi combattimenti per spirito di iniziativa, audacia e sprezzo del pericolo. Nel corso di un attacco contro un'autocolonna, causava al nemico sensibili perdite. — Strada del Moncenisio, 8 settembre 1944.

ORIGLIA Celestino Simone fu Battista, classe 1924, da Caselle (Torino). — Comandante di un reparto di partigiani già distintosi in numerosi combattimenti per le sue non comuni doti di coraggio, riusciva, con ardita e abile azione condotta con pochi gregari, ad impossessarsi di due carri armati riducendo sensibilmente le capacità offensive del nemico. — Basso Canavese - Caselle (Torino), settembre 1943 - aprile 1945.

PACE Vincenzo fu Michele, classe 1919, da S. Damiano d'Asti (Asti). — Vice comandante di un distaccamento di partigiani, conduceva i suoi uomini in rischiose azioni infliggendo al nemico considerevoli danni. Si distingueva ripetutamente per capacità organizzativa, audacia e spirito aggressivo. — Val Chisone - Cumiana - Alta Val Susa, luglio 1944 - aprile 1945.

PEZZATI Enzo di Agostino, classe 1920, da Occhieppo Inferiore (Vercelli). — Entrato tra i primi nelle formazioni partigiane, si distingueva per spirito organizzativo e sprezzo del pericolo. Partecipava animosamente a numerosi fatti d'arme. Rimasto ferito, tornava alla lotta ancora convalescente proseguendo la sua azione sino alla vittoria finale. — Zona del Biellese (Vercelli), settembre 1943 - aprile 1945.

PICAT RE Natale di Giuseppe, classe 1927, da Caselle (Torino). — Comandante di una squadra di partigiani, sempre distintosi per iniziativa e sprezzo del pericolo. Nel corso di un attacco contro forze avversarie riusciva con azione personale a conquistare una postazione nemica, catturando uomini e materiale. — Pian Audi di Gorio Canavese, 14 settembre 1944.

(6529)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1967, n. **533**.

Modifica dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per la modifica del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero dei lebbrosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilita in:

lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 935, è sostituito dal seguente:

« Le spese di spedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 110 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1967 mediante riduzione del capitolo 1205 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le provvidenze stabilite dalla presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 giugno 1967, n. 534.

Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di « monumentalità » ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le norme previste dal regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, sono estese a tutti gli effetti alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara.

La delimitazione della zona sarà effettuata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 27 giugno 1967, n. 535.

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori, SIAE, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio dei certificati relativi al pubblico registro cinematografico sono stabiliti nella seguente misura:

a) per ogni iscrizione di film lungometraggio lire 30.000;

b) per ogni iscrizione di cortometraggio o di film di attualità lire 20.000;

c) per ogni annotazione di atti lire 3500;

d) per il rilascio di ogni certificato lire 2000.

Art. 2.

L'ammontare dei diritti fissi indicati nell'articolo precedente potrà essere variato, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, istituito con legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'eventuale maggiorazione dei suddetti diritti fissi, da determinarsi con le modalità indicate nel primo comma, non potrà comunque essere superiore all'aumento dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'Istituto centrale di statistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 27 giugno 1967, n. 536.

Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n. 377.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.

Art. 2.

L'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4 ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 4 luglio 1967, n. 537.

Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.

Art. 2.

Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della Commissione amministratrice e dal sindaco del Comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. 538.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, con sede in Milano, ad accettare una eredità.

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla defunta signora Leonilde Rodano Decio a favore della sezione A.V.I.S. di Torino. Tale eredità si compone di beni mobili ed immobili valutati al netto L. 7.638.075 ed è gravata di usufrutto, vita natural durante, a favore del prof. Enrico Massocco, direttore delle Scuole centrali antincendio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 14. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Chianciano Terme (Siena).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena), sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 18 marzo 1966

Roma, addì 26 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

Tabelle delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena).

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categoria delle aziende			
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categ. e pensioni di 1ª categ.	Alberghi di 3ª categ. e pensioni di 2ª categ.	Alberghi di 4ª categ. e pensioni di 3ª categ.
Personale di 1ª categoria	117.494	102.050	76.180	64.142
Personale di 2ª categoria	90.506	80.990	68.536	54.028
Personale di 3ª categoria	79.638	71.500	61.594	50.232

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive di tutti gli elementi costituenti il salario percepito dai lavoratori interessati.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(7193)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari:

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, dipendente dalle aziende alberghiere, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1966.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Personale	Alberghi				
	Lusso	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª e 4ª Categ.	Locande
Intermedi uomini . .	100.000	—	—	—	—
1ª categoria	80.000	75.000	70.000	—	—
2ª categoria	67.000	61.000	58.000	55.000	53.000
3ª categoria	52.000	51.000	50.000	49.000	48.000

Note. — 1) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate e si intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio valutato in L. 10.800, della tredicesima e della quattordicesima mensilità.

2) Nel caso di modifica dei valori del vitto e dell'alloggio, stabilita con decreto ministeriale, le retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

3) Le indennità di malattia e infortuni sul lavoro saranno corrisposte sui valori delle retribuzioni medie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(7195)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a provvigione, percentuale o partecipazione agli utili, dipendente dalle aziende alberghiere e dai pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria, sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1966.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

Tabelle dei salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria.

Personale	Esercizi di			
	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª Categ.	4ª Categ.
TABELLA A. — *Alberghi, pensioni e locande*				
1ª categoria	52.800	50.400	46.800	37.200
2ª categoria	49.200	45.600	43.200	37.200
3ª categoria	42.000	40.800	38.400	37.200
TABELLA B. — *Ristoranti, trattorie e tavole calde*				
1ª categoria	68.400	64.800	57.600	40.800
2ª categoria	57.600	55.200	49.200	40.800
3ª categoria	48.000	45.600	40.800	40.800
TABELLA C. — *Bar, caffè ed esercizi similari*				
1ª categoria	57.600	54.000	48.000	37.200
2ª categoria	48.000	42.000	38.400	37.200
3ª categoria	37.200	37.200	37.200	37.200

Note. — I salari medi convenzionali di cui alle tabelle A. e B. sono comprensivi del valore delle somministrazioni in natura e quelli di cui alla tabella C. delle mance.

Le retribuzioni medie in questione sono altresì comprensive della tredicesima e quattordicesima mensilità; dell'indennità per ferie e delle maggiorazioni per festività nazionali ed infrasettimanali e sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni.

In caso di assenza dal lavoro inferiore a 15 giorni nel mese le contribuzione dovrà essere commisurata sull'intero mese. Se, invece, l'assenza è superiore ai 15 giorni, ma inferiore al mese, la contribuzione sarà limitata a soli 15 giorni.

La giornata lavorativa si calcola per intero qualunque sia il numero delle ore lavorate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(7194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Alessandria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5952, in data 24 giugno 1967, il sig. Luigi Buzio e il dott. Giorgio Sirchia sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

(7283)

Approvazione del piano di zona del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, n. 545, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7188)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Napoli

Con decreto 24 marzo 1967, n. 505, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 10, mappali 3 (per Ha. 0,21,90) e 77 (per Ha. 0,04,50) del catasto del comune di Napoli, della complessiva estensione di ettari 0,26,40.

(7405)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1967, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla « Casa dei Bimbi Irpini », con sede in Avellino, avverso il provvedimento adottato il 14 aprile 1965 dalla Capitaneria di porto di Salerno e concernente il rigetto di una domanda avanzata dal predetto ente per la concessione demaniale marittima di un tratto di arenile, sito sulla spiaggia di Castiglione di Ravello.

(7280)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione del comune di Saronno (Varese) alla classe quarta agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Saronno (Varese), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe quarta, ai fini della applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(7185)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.381.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7582)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.527.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7583)

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.628.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7584)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di San Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.934.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7585)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Orta Nova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.577.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7587)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.967.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7588)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.512.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7589)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.851.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7586)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.825.733, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7590)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Riace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.556.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7591)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.117.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7592)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.712.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7593)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.399.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7594)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.539.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7595)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.294.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7596)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.821.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7597)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.226.767, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7598)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.737.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7599)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.670.688, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7600)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.842.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7601)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.926.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7602)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.439.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7603)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.489.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7604)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.052.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7605)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.470.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7606)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.926.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7607)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.717.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7608)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.989.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7609)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.464.921, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7612)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.219.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7610)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.993.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7611)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.498.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7613)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.732.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7614)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.425.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7615)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.637.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7616)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 13 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,31	624,30	624,33	624,35	624,27	—	624,33	624,35	624,25	624,25
$ Can.	578,20	578,50	578,375	578,35	578,35	—	578,50	578,35	578,15	578,15
Fr. Sv.	144,32	144,33	144,29	144,325	144,25	—	144,31	144,325	144,30	144,30
Kr. D.	90,01	90 —	90,0150	90,015	90,10	—	89,99	90,015	90,01	90 —
Kr. N.	87,34	87,35	87,34	87,37	87,35	—	87,352	87,37	87,34	87,35
Kr. Sv.	121,30	121,28	121,30	121,30	121 —	—	121,28	121,30	121,30	121,30
Fol.	173,25	173,28	173,25	173,27	173,25	—	173,245	173,27	173,29	173,30
Fr. B.	12,58	12,58	12,5825	12,5815	12,575	—	12,5795	12,5815	12,58	12,58
Franco francese	127,26	127,31	127,30	127,37	127,31	—	127,32	127,37	127,27	127,27
Lst.	1740,98	1741 —	1741,10	1741,15	1741 —	—	1740,92	1741,15	1740,95	1740,95
Dm. occ.	155,99	155,90	155,80	155,90	155,90	—	155,88	155,90	155,98	156 —
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1950	24,1925	24,18	—	24,194	24,1925	24,19	24,19
Escudo Port.	21,72	21,72	21,71	21,73	21,75	—	21,713	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4150	10,42	—	10,4135	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 13 luglio 1967

Rendita 5 % 1935	102,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1967

1 Dollaro USA	624,34
1 Dollaro canadese	578,425
1 Franco svizzero	144,317
1 Corona danese	90,002
1 Corona norvegese	87,361
1 Corona svedese	121,29
1 Fiorino olandese	173,257

1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,345
1 Lira sterlina	1741,035
1 Marco germanico	155,89
1 Scellino austriaco	24,93
1 Escudo Port.	21,721
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio « Perticari » di Senigallia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ancona n. 11654/II del 22 aprile 1967, il preside del Liceo ginnasio statale di Senigallia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Olga Urbini vedova Mariani la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Gabriella Mariani ».

(7189)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1967, registro n. 51, foglio n. 320, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Sannicola Carmela avverso il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Cosenza procedeva all'assegnazione delle supplenze nei confronti delle insegnanti iscritte nell'elenco speciale per l'educazione fisica femminile per l'anno scolastico 1964-65.

(7351)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa Ed. Casa e Avvenire Decima, con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1967, la Società cooperativa Ed. Casa e Avvenire Decima, con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 3 novembre 1960, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(7285)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 marzo 1967, concernente l'approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 20 aprile 1967: nell'annessa tabella *B*, alla tariffa I, punto 2 - Recipienti, undicesima linea, in luogo di: « . . . ad un massimo computabile di 35.000 litri . . . » leggasi: « . . . ad un massimo computabile di 85.000 litri . . . ».

(7673)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Agostino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Agostino, frazione del comune di Pistoia, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 27 giugno 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Agostino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Agostino, frazione del comune di Pistoia, in liquidazione coatta, il prof. Bruno Lombardini è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7694)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gandellino (Bergamo).

Ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, si dà notizia che in data 28 maggio 1967 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale ed artigiana di Gandellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gandellino (Bergamo), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 19 novembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 4 dicembre 1965) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 8 novembre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 14 novembre 1966).

(7695)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 dell'8 luglio 1967, pag. 3691, al n. 3) dove è scritto «. . . Pollustri (Chieti);» leggasi: «. . . Pollutri (Chieti)».

(7671)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 aprile 1967 dal signor Koraka Gaspare, nato a Parenzo (Pola) il 2 aprile 1929, residente a Trieste in via della Guardia, 24, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Corazza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Koraka Gaspare è ridotto nella forma italiana di Corazza.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Raicovich Maria, nata a Dignano l'11 agosto 1925, moglie;
Koraka Liliana, nata a Pola il 15 settembre 1957, figlia
Koraka Bruno, nato a Pola il 3 febbraio 1960, figlio;
Koraka Mario, nato a Pola il 14 settembre 1961, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 giugno 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(7287)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: a dieci posti nella branca « Coltivazioni tabacchi », riservato a periti agrari; a tre posti nella branca « Manifatture tabacchi », riservato a geometri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1597, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione predetta;

Vista la deliberazione in data 10 marzo 1967, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione, tra gli altri, di due concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa, di cui uno a dieci posti nella branca « Coltivazioni tabacchi » e l'altro a tre posti nella branca « Manifatture tabacchi », riservato a geometri ed atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, i programmi di esame relativi ai concorsi suindicati:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a dieci posti nella branca « Coltivazioni tabacchi »;

b) a tre posti nella branca « Manifatture tabacchi », riservato a geometri.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del seguente titolo di studio:

diploma di perito agrario, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1;

diploma di geometra, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente di rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1, al quale intendono partecipare;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori ed agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente art. 2, lettera *b*), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente Distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'Amministrazione pubblica o locale (Comuni, Stazioni dei carabinieri, ecc.), nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'Opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione

presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) profughi e rimpatriati:

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) coniugati:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti delle Amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonhè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita:

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nel precedente art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo d'età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5;

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come

operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteirore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);

3) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera *A*);

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale (o tessera ferroviaria di nuovo tipo), se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione delle graduatorie

Gli esami consisteranno, per ciascun concorso, in due prove scritte ed una orale e verteranno sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La Commissione esaminatrice di ciascun concorso formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.070.300 di cui alla tabella *B*, lettera *b*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nonchè dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi, che rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei concorsi, che provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserveranno, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

A coloro, tra i vincitori dei concorsi, che provengano dal personale salariato di ruolo dello Stato e siano in godimento di paga, ragguagliata ad anno, d'importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Nomina delle Commissioni esaminatrici e diari delle prove di esame

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissati i diari delle relative prove scritte.

Dei predetti diari sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì **3** *giugno* **1967**
Registro n. **4** *Mon., foglio n.* **122**

ALLEGATO A

Programma dell'esame di concorso per l'accesso alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe - branca « Coltivazioni tabacchi ».

(Titolo di studio: Diploma di perito agrario)

PROVE SCRITTE

Parte prima

Botanica:

Morfologia ed anatomia delle piante: cellula vegetale, caratteristiche, struttura, attività vitale, tipi di cellule, moltiplicazione cellulare - tessuti vegetali: principali tipi di tessuti e loro classificazione - quadro sintetico della classificazione del regno vegetale - tallofite e cormofite - organizzazione generale di una pianta superiore - funzioni della vita delle piante ed organi destinati a compierle.

Morfologia ed anatomia della radice, fusto e foglia - modificazioni morfologiche e strutturali - disposizione della foglia sul fusto - fiore e sue parti - principali tipi di infiorescenza - granello pollinico - ovulo - frutto - principali tipi di frutto - seme.

Fisiologia vegetale: le varie funzioni della vita delle piante - nutrizione - assorbimento radicale, trasporto e circolazione dell'acqua e delle sostanze assorbite - traspirazione e guttazione - fotosintesi - migrazione delle sostanze elaborate - nutrizione delle piante eterotrofe - parassitismo e saprofitismo - simbiosi-respirazione - secrezione ed escrezione - accrescimento - cause esterne ed interne dell'accrescimento - durata della vita - riproduzione principali modi di riproduzione nelle crittogame - riproduzione nelle fanerogame - impollinazione - fecondazione - disseminazione - germinazione.

Nozioni di genetica vegetale: cenni sulla costituzione del nucleo cellulare - cromosomi - geni - mitosi - meiosi - i caratteri e la loro ereditarietà - ibridismo - leggi di Mendel - metodi di miglioramento genetico dei vegetali: selezione ed incroci.

Chimica generale:

Miscugli - composti - elementi - simboli - leggi delle combinazioni (legge della conservazione della massa) - delle proporzioni definite e multiple - legge dei volumi - atomi e molecole - principio di Avogadro - peso atomico e molecolare - valenza - formule chimiche - reazioni - equazioni chimiche e cenni di stechiometria - soluzioni-dissociazione elettrolitica - ioni - nomenclatura chimica - stato colloidale e principali proprietà dei colloidi.

Chimica inorganica:

Nozioni fondamentali sulle principali caratteristiche chimiche e fisiche dei seguenti elementi e dei loro più importanti composti (ossidi, idrati, anidridi, acidi, sali) con particolare riferimento al loro impiego in agricoltura: idrogeno - ossigeno (ozono - acqua - elettrolisi - acqua ossigenata - aria - ossidazione e riduzione - combustione - fiamma) cloro - fluoro - bromo - iodio - zolfo - azoto - fosforo - arsenico - sodio - potassio - magnesio - calcio - carbonio. Cenni sui composti cianici: calciocianamide - silicio - ferro - rame.

Chimica organica:

Nozioni generali sulle caratteristiche fondamentali dei composti organici - formule di struttura - composti aciclici e ciclici - nozioni sulla struttura e sui principali composti dei seguenti gruppi: idrocarburi - alcooli - aldeidi - chetoni - acidi - eteri - esteri - glucidi - lipidi - protidi.

Elementi di topografia:

a) *trigonometria*: Definizione, andamento e grafici delle funzioni circolari; funzioni circolari di archi notevoli. Relazioni tra le funzioni circolari. Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi. Identità ed equazioni trigonometriche - uso delle tavole logaritmico-trigonometriche.

Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo rettangolo ed applicazioni numeriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo qualunque, formule più utili per la risoluzione dei triangoli (teorema dei seni, teorema di Carnot, formule di Neper). Risoluzione di un triangolo qualunque ed applicazioni numeriche.

b) *topografia*: Errori di misura: materiali, sistematici, accidentali - strumenti semplici e composti (descrizione, requisiti, verifiche, rettifiche, uso): filo a piombo, paline, scopi, picchetti, livella a bolla d'aria, nonio, microscopio. Misura diretta delle distanze (catena, nastri, triplometri). Cannocchiale topografico - allineamenti - squadro semplice - diottra - squadro a prismi - strumenti per misura d'angoli: squadro graduato, bussola topografica, teodolite a cannocchiale capovolgibile e no - descrizione ed uso del tacheometro - regole diverse per la misura degli angoli orizzontali - determinazione dei punti a mezzo di triangoli: per coordinate ortogonali; per irradiamento, per intersezione diretta, mista o laterale e inversa; per camminamento - riduzione in scala - determinazione delle aree da misure dirette sul terreno con squadro semplice e longimetri e delle mappe (mezzi geometrici e meccanici di misura). Coordinate ortogonali relative di un punto. Deduzioni dalle letture al tacheometro. Coordinate assolute, poligonali, collegamento, chiusura. Metodo grafico di compensazione. Calcolo delle coordinate. Rappresentazione grafica dei rilevamenti.

Parte seconda

Agronomia generale e coltivazioni erbacee:

L'agricoltura in relazione ai fattori naturali della produzione agraria - il clima ed i suoi elementi - influenza della temperatura, dell'umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante - cenno sulle condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia - regioni agrarie e coltivazioni tipiche.

Il terreno agrario - origine, stratificazione, giacitura ed esposizione - classificazione dei terreni.

Messa in coltura del terreno agrario - terreni incolti e rimozione delle cause della incoltura; ostacoli che si oppongono alla coltivazione.

Sistemazione dei terreni - aumento dello spessore del terreno - operazioni intese ad accrescere e mantenere la fertilità del terreno.

Irrigazione - acque irrigatorie: loro origine, qualità, quantità, difetti e possibile correzione - mezzi di presa e di conduzione dell'acqua - sitemi di irrigazione.

Lavorazione del terreno e suoi scopi - forze motrici animate ed inanimate. Strumenti a mano ed a trazione - pratica della lavorazione con i diversi strumenti - lavori periodici e lavori annuali - lavori complementari - epoca della esecuzione dei lavori.

Ammendamenti e correttivi del terreno - correzione dei terreni acidi, salsi ed alcalini.

Concetto di fertilità dei terreni - la fertilizzazione - i concimi e loro classificazione - criteri nella scelta ed impiego dei fertilizzanti.

Scelta e consociazione delle colture - avvicendamento delle colture - fenomeni di stanchezza del terreno - rotazione agraria - tipi di rotazioni - impianto della rotazione.

Moltiplicazione delle piante per mezzo dei semi - caratteristiche delle buone sementi - purezza - germinabilità - energia germinativa - scelta dei semi - semina in semenzai ed a dimora - pratica della semina.

Moltiplicazione delle piante per via vegetativa - rizomi - tuberi, bulbi, gemme isolate, talee, propaggini diverse.

Vivai, piantonai, nestaiole - trapianti - innesto e sue varie forme.

Principali coltivazioni erbacee da pieno campo: esigenze di ambiente, tecnica colturale, avversità.

Chimica vegetale:

Nozioni fondamentali sui fattori della vita vegetale e relazione tra le piante e l'ambiente. La sintesi organica. Organicazione del carbonio: funzione clorofilliana. Formazione e metabolismo dei carboidrati. Organicazione dell'azoto. Sintesi e metabolismo dei protidi. Sintesi e metabolismo dei lipidi. Origine e metabolismo degli acidi organici.

Chimica pedologica:

Terreno: origine e formazione - costituenti fondamentali: sabbia argilla, limo, calcare - sostanza organica: sua decomposizione per eremacausi e per umificazione - contenuto di sostanza organica nei vari terreni e suoi effetti benefici e dannosi - caratteristiche fisiche e chimiche dei vari tipi di terreno - Acqua: d'idratazione, igroscopica, di capillarità, libera - movimenti dell'acqua nel terreno - composizione della soluzione circolante - optimum del contenuto di acqua per lo sviluppo delle piante - l'aria nel terreno: sua composizione - scambi gassosi fra terreno ed atmosfera.

Proprietà fisiche del terreno e relazioni con i costituenti fondamentali - proprietà colloidali del terreno: dispersione e flocculazione - potere assorbente nelle sue varie forme ed importanza ai fini pratici.

Elementi nutritivi del terreno.

Reazione del terreno e fattori che la determinano - importanza della reazione ai fini colturali - terreni acidi e terreni alcalini: metodi di correzione. Potere tampone del terreno.

Processi microbiologici del terreno - ammonizzazione, nitrificazione, fissazione dell'azoto atmosferico mediante gli azoto-batteri, denitrificazione - ciclo dell'azoto in natura.

Analisi del terreno: meccanica, fisico-chimica e chimica - interpretazione dei risultati analitici.

Patologia vegetale:

Definizione e limiti della patologia vegetale; sua importanza per l'agricoltura - concetto di malattia - rapporti tra la pianta e l'ambiente - classificazione delle malattie - predisposizione, recettività, resistenza, immunità - piante autotrofe ed eterotrofe; saprofitismo, simbiosi mutualistica e simbiosi antagonistica o parassitismo - diffusione delle malattie parassitarie - condizioni d'ambiente favorevoli e sfavorevoli allo sviluppo dei parassiti - nemici naturali dei parassiti - mezzi di lotta preventivi e curativi contro le malattie parassitarie: nozioni fondamentali sui più comuni prodotti anticrittogamici del commercio e sul loro impiego.

Malattie non parassitarie; alterazioni e danni prodotti da agenti meccanici (ferite - processi di cicatrizzazione) - da agenti chimici (polveri - liquidi - gas tossici e causticanti) - da agenti atmosferici (luce - temperatura - vento - grandine - fulmine) - da particolari condizioni del terreno - cenni sulle malattie nutrizionali.

Malattie da cause parassitarie: nozioni sulle principali caratteristiche biologiche dei parassiti vegetali; schizomiceti - ifomiceti - fanerogame parassitarie - virus - nozioni sulle più importanti e più diffuse malattie causate da parassiti vegetali e da virus: sintomi - decorso - danni - metodi di prevenzione e di lotta. Cenni sui danni da erbe infestanti e sui metodi di lotta.

Entomologia:

Nemici animali delle piante - struttura e biologia degli insetti - nozioni sui caratteri esterni, ciclo biologico dei principali insetti, acari, vermi, molluschi e mammiferi che attaccano le piante coltivate - danni prodotti - metodi di lotta - nozioni fondamentali sui più comuni prodotti insetticidi del commercio e sul loro impiego.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltrechè sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti materie:

Algebra:

Calcolo letterale - prodotti notevoli - regola di Ruffini - scomposizione di un polinomio in fattori - equazioni di primo grado ad un'incognita - sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite - equazioni di secondo grado ad una incognita.

Geometria:

Parallelismo e perpendicolarismo di rette nel piano - angoli - triangoli - quadrilateri - figure poligonali piane - poligoni regolari - cerchio - uguaglianza e similitudine delle figure piane - misure delle aree - enti geometrici nello spazio - solidi geometrici - misura delle aree e dei volumi dei solidi geometrici.

Fisica:

Nozioni di termologia, termometria e calorimetria: energia termica - caloria - temperatura - termometro - requisiti del termometro - scale termometriche e relative formule di conversione - tipi più comuni di termometri (a mercurio, ad alcool, metallici, a coppia termoelettrica). Termometri a massima ed a minima - termografi - capacità termica dei corpi - calore specifico - propagazione del calore - conduzione - convezione - irraggiamento - potere calorifico - calore solare ed attinometri.

Nozioni di igrometria: umidità assoluta ed umidità relativa dell'atmosfera - igrometri e psicrometro.

Nozioni di dinamica - definizione di forza, massa, densità, peso specifico, lavoro, potenza - relative unità di misura e metodi pratici di misurazione.

Nozioni di aerostatica: atmosfera, pressione atmosferica, misura della pressione, barometri, barografi.

Nozioni di ottica: propagazione della luce - riflessione - rifrazione - specchi - prismi - lenti.

Nozioni di elettrologia: fenomeni di elettrostatica - condensatori - corrente elettrica continua ed alternata - induzione elettromagnetica - cenni sui motori elettrici e sui trasformatori.

La prova orale sarà inoltre integrata con domande sui seguenti argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO *B*

Programma dell'esame di concorso per l'accesso alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe - branca « Manifatture tabacchi »

(Titolo di studio: diploma di geometra)

PROVE SCRITTE

Parte prima

Algebra:

Calcolo letterale: monomi, polinomi ed operazioni su di essi, prodotti notevoli, decomposizioni in fattori dei polinomi - Operazioni sulle frazioni algebriche - Equazioni e sistemi di primo grado e problemi relativi - Numeri reali e cenno sulle operazioni con essi - Calcolo sui radicali e sulle potenze con esponente razionale - Equazioni e problemi di secondo grado ad una incognita o facilmente riconducibili al secondo grado - Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Coordinate cartesiane ortogonali - Concetto di funzione - Rappresentazione grafica di una funzione di una variabile: retta, circonferenza, ellisse, iperbole e parabola - Risoluzione grafica delle equazioni e dei sistemi di equazioni.

Cenno sulla potenza ad esponente reale - Funzione esponenziale e logaritmica, loro rappresentazione grafica - Teoremi per il calcolo logaritmico - Logaritmi decimali ed uso delle tavole relative.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica, ponderata e geometrica.

Geometria:

Triangoli, quadrilateri, figure poligonali piane, poligoni regolari, cerchio: loro proprietà; eguaglianza e similitudine fra figure piane; misura delle aree.

Enti geometrici nello spazio - Solidi geometrici - Uguaglianza delle figure spaziali - Diedri e angoloidi - Simmetria - Regole pratiche per il calcolo delle aree e dei volumi dei solidi, con particolare riguardo alle applicazioni professionali - Teorema di Guldino.

Trigonometria piana:

Funzioni circolari e loro rappresentazione grafica - Riduzione al primo quadrante - Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione - Uso delle tavole dei valori naturali e logaritmici delle funzioni goniometriche - Relazioni fondamentali tra gli elementi dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque - Risoluzione dei triangoli - Calcolo dell'area del triangolo e del quadrilatero.

Fisica:

Grandezze fisiche e loro misura - Unità di misura del sistema MKS - Moto uniforme, vario ed uniformemente vario; moto circolare e moto armonico - Composizione dei movimenti - Composizione delle forze complanari - Coppie - Gravità - Baricentri - Condizioni di equilibrio di un corpo libero e vincolato - Equilibrio delle forze nelle macchine semplici - Leggi della dinamica e loro applicazione - Lavoro, energia e potenza Conservazione dell'energia - Nozioni sulle resistenze passive.

Proprietà fondamentali dei liquidi e dei gas e cenni sulle loro principali applicazioni.

Termometria, dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Il calore come energia: principi della termodinamica e funzionamento dei più moderni motori termici.

Fenomeni principali di elettrostatica in relazione con la struttura dell'atomo - Condensatori - Corrente elettrica come movimento degli elettroni e suoi effetti - Leggi del circuito a corrente continua - Corrente nei liquidi e nei gas - Magnetismo ed elettro-magnetismo - Applicazioni termiche - Induzione elettromagnetica - Corrente alternata - Cenni sulle macchine generatrici di corrente, sui motori elettrici e sui trasformatori - Trasporto dell'energia - Cenni sulle applicazioni tecniche della elettronica.

Parte seconda

Costruzioni e disegno di costruzioni:

Sollecitazioni, deformazioni elastiche e permanenti - Carichi di rottura, carichi di sicurezza dei materiali; grado di sicurezza - Vincoli e reazioni dei vincoli, tensioni interne, equilibrio elastico, equilibrio elasto-plastico, sollecitazioni semplici: casi più frequenti di sollecitazioni composte - Calcoli di verifica e di progetto - Studio delle travi - Teoria elementare del cemento armato; cemento armato pre-compresso.

Scavi di sbancamento e di fondazione - Fondazioni, murature, pilastri - Ossatura degli edifici, impiego del cemento armato - Archi a volte in muratura; cenni sulle volte in laterizio armato

e in cemento armato - Solai in legno, in ferro, in cemento armato, in cemento armato e laterizio, laterizio armato - Copertura degli edifici - Scale: calcoli degli elementi e sistemi per la loro formazione - Prefabbricazione nel settore dell'edilizia.

Intonaci, rivestimenti interni ed esterni, tinteggiatura, verniciatura; serramenti di porte e finestre; uniformazione dei tipi e fabbricazione in serie.

Impianti di provvista e distribuzione dell'acqua, impianti igienici, impianti di riscaldamento e di areazione; impianti di illuminazione.

Rappresentazione in proiezione orizzontale e proiezione assonometrica di strutture di fabbrica; progettazione di solai e coperture di edifici - Schemi di impianti interni.

Contabilità dei lavori - Determinazione dei prezzi unitari nelle costruzioni: prezzi elementari, analisi dei prezzi; elenco dei prezzi unitari; contratti e capitolati, generali e speciali - Computi metrici, computi stimativi; norme di legge per la contabilità, la direzione ed il collaudo delle opere eseguite per conto dello Stato - Rilevamento delle dimensioni e delle quantità: libretto delle misure, registro di contabilità, stati di avanzamento, certificati d'acconto, registri e manuale di cantiere per la direzione e l'assistenza dei lavori.

Materiali da costruzione:

Pietre naturali ed artificiali - Materiali leganti; calci, gessi e cementi - Ghiaie, sabbie, pozzolane - Acqua per costruzioni - Malte e calcestruzzi - Legnami e trattamenti chimici del legname - Materiali metallici - Laterizi - Materiali per impermeabilizzazioni - Pavimentazioni - Sostanze plastiche e loro impiego nell'edilizia - Tinte, vernici e vetri - Norme per la accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione.

Topografia:

Strumenti topografici e loro impiego nella pratica - Controllo e rettifica degli strumenti topografici.

Rilevamenti planimetrici - Poligonazione in generale; poligonali aperte e chiuse - Tolleranze e compensazioni - Rilevamenti di medi e piccoli appezzamenti - Istruzioni catastali: operazioni topografiche di rilevamento per la formazione delle mappe - Tipi di frazionamento.

Agrimensura - Generalità - Metodi per la determinazione delle aree; problemi relativi - Divisione delle aree; rettifica dei confini.

Rilevamenti altimetrici - Generalità - Piani quotati e piani a curve di livello - Livellazioni in terreno vario - Rilevamenti e tracciamenti in galleria - Problemi sui piani quotati e sui piani a curve di livello.

Celerimensura - Generalità - Formule celerimetriche e loro applicazione - Collegamento delle stazioni - Operazioni di campagna e di calcolo.

Estimo:

Caratteri del giudizio di stima - Scopo ed oggetto del giudizio di stima - Costo, utilità e prezzo come oggetti del giudizio di stima - Il metodo di stima nella sua concezione unitaria e nei suoi procedimenti applicativi - Caratteri del metodo estimativo: parametri di comparazione - Vari metodi estimativi adottabili per la stima del prezzo del costo e dell'utilità attribuibile ai beni economici - Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili - Ripartizione delle spese condominiali - Stima dei danni ai fabbricati civili.

Elementi di contabilità:

Contabilità e sue funzioni - Concetto contabile di patrimonio e di reddito - Nozioni generali sui sistemi e metodi della contabilità; scritture elementari e sistematiche - documenti contabili fondamentali - Rendiconti - Contabilità relativa ai prestatori d'opera.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo:

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a. . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca . . . . (2), della carriera di concetto, ... (3).

Fa presente (4) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (5) . . . ., di non aver riportato condanne penali (6), di essere in possesso del diploma di . . . . . (7), conseguito presso l'Istituto tecnico . . . . di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (8) . . . . (9) . . . .

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (10) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare la branca di servizio (Coltivazioni tabacchi o Manifatture tabacchi) per la quale è stato indetto il concorso.

(3) Indicare se il concorso è per periti agrari o riservato a geometri.

(4) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece dichiarare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(6) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(7) Specificare il titolo di studio posseduto.

(8) Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(9) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6592)

Concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: a due posti, riservato a periti meccanici; a due posti, riservato a periti elettrotecnici; ad un posto, riservato a periti minerari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1597, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione predetta;

Vista la deliberazione in data 10 marzo 1967 con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di tre concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa, di cui uno a due posti riservato a periti meccanici, uno a due posti riservato a periti elettrotecnici e uno ad un posto riservato a periti minerari ed atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, i programmi di esame relativi ai concorsi suindicati:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a due posti, riservato a periti meccanici;

b) a due posti, riservato a periti elettrotecnici;

c) a un posto, riservato a periti minerari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni:

« meccanica » o « meccanica di precisione », per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1;

« elettrotecnica », per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1;

« industria mineraria », per partecipare al concorso di cui alla lettera *c*) del ripetuto art. 1.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente di rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del apo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1, al quale intendono partecipare;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori ed agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente art. 2, lettera *b*), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente Distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'Amministrazione pubblica o locale (Comuni, Stazioni dei carabinieri, ecc.) nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'Opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera a), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b) e c) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera a) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) profughi e rimpatriati:

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della

comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) coniugati:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti delle Amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita:

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nel precedente art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo d'età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5;

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti la giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);

3) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera *A*);

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I condidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale (o tessera ferroviaria di nuovo tipo), se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'indentità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione delle graduatorie

Gli esami consisteranno, per ciascun concorso, in due prove scritte ed una orale, come dai programmi allegati *A* e *B* al presente decreto.

Per quanto riguarda, in particolare, i concorsi riservati a periti meccanici ed elettrotecnici, una delle prove scritte verterà, per entrambi i concorsi, sulle materie di cui alla parte prima del programma allegato *A*; l'altra prova scritta verterà, per il concorso riservato a periti meccanici, sulle materie di cui alla parte seconda e, per il concorso riservato a periti elettrotecnici, sulle materie di cui alla parte terza dell'allegato suddetto. Ogni prova scritta di ciascuno dei due concorsi di cui trattasi si effettuerà contemporaneamente alla corrispondente prova scritta dell'altro concorso e nella stessa sede.

Alla prova orale di ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito in quella orale.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata con l'osservanza delle norme in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

In particolare, i vincitori dei concorsi riservati a periti meccanici ed elettrotecnici, quali risulteranno dalle graduatorie formate per ciascuno dei concorsi stessi, saranno collocati in una graduatoria unica, in base alla votazione riportata ed ai titoli preferenziali eventualmente posseduti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

Le graduatorie di cui all'art. 11 saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.070.300 di cui alla tabella *B*, lettera *b*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nonchè dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi, che rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei concorsi, che provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserveranno, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

A coloro, tra i vincitori dei concorsi, che provengano dal personale salariato di ruolo dello Stato e siano in godimento di paga, ragguagliata ad anno, d'importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Nomina delle Commissioni esaminatrici e diari delle prove di esame

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissati i diari delle relative prove scritte.

Per i concorsi riservati a periti meccanici ed elettrotecnici, la Commissione esaminatrice sarà unica.

Dei predetti diari sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 120

ALLEGATO *A*

Programma degli esami di concorso per l'accesso alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe - branca « Sali e chinino ».

(Titolo di studio: diploma di perito industriale, specializzazione « meccanica » o « meccanica di precisione », per il concorso riservato a periti meccanici e diploma di perito industriale, specializzazione « elettrotecnica », per il concorso riservato a periti elettrotecnici).

PARTE PRIMA

Materie formanti oggetto della prova scritta comune ad entrambi i concorsi di cui sopra

Algebra:

Calcolo letterale - prodotti notevoli - regola di Ruffini - scomposizione di un polinomio in fattori - equazioni di primo grado - sistema di equazioni di primo grado con più incognite - problemi di primo grado - radicali - potenze ad esponente razionale - equazioni di secondo grado - problemi di secondo grado o di grado superiore, che ammettano una risolvente di secondo grado.

Equazioni esponenziali - logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - media aritmetica semplice e ponderale - media geometrica.

Numeri complessi - operazioni relative - forma trigonometrica - formula di Moivre - radici ennesime dell'unità - nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Geometria:

Figure poligonali piane - poligoni regolari - cerchio - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane - misura delle aree.

Enti geometrici nello spazio - solidi geometrici - misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici - applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana:

Principi generali - funzioni circolari di archi notevoli - formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo - relazione tra gli elementi di un triangolo qualunque - applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

Elementi di geometria analitica:

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile - equazione della retta - equazione delle coniche - coordinate logaritmiche e loro impiego.

Elementi di analisi:

Nozioni elementari sui limiti delle funzioni di una variabile e di una successione. Cenno sul numero « e ».

Logaritmi neperiani.

Derivata di una funzione ad una variabile e suo significato geometrico e fisico. Regole per la derivazione di una somma, di un prodotto, di un quoziente, di una funzione e delle funzioni elementari.

Esempi di massimi e di minimi col metodo delle derivate.

Integrale definito; significato geometrico e qualche illustrazione fisica. Concetto di integrale indefinito come primitiva di una data funzione.

Nozioni intorno alla derivazione ed integrazione grafica.

Fisica:

Moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico - composizione dei movimenti. Moto di un corpo rigido: moto traslatorio e moto rotatorio.

Forze, loro composizione e decomposizione - coppie - gravità e baricentro - macchine semplici - leggi della dinamica - forze centripeta e centrifuga - pendolo - lavoro - energia e potenza - conservazione dell'energia.

Nozioni elementari sulle resistenze passive.

Principali proprietà dei liquidi e dei gas. Cenni sul moto dei liquidi. Pompe.

Moto vibratorio e suono - carattere del suono e sua propagazione - interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche - calorimetria, propagazione del calore - cambiamento di stato - il calore come energia - cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

I fenomeni principali di elettrostatica; condensatore - la corrente elettrica continua e i suoi effetti - magnetismo ed elettromagnetismo - induzione elettromagnetica - la corrente alternata - principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori - cenno sulle correnti ad alta frequenza - nozioni sulla costituzione della materia e sulla radioattività - cenni di elettronica.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione - specchi, prismi e lenti - i principali strumenti ottici - dispersione della luce - spettri - interferenze, diffrazione e polarizzazione (cenni) - nozioni di fotometria.

PARTE SECONDA

Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato ai periti meccanici

Statica:

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano e nello spazio. Equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni.

Equilibrio dei corpi vincolati. Determinazione del baricentro. Cenni sui sistemi articolati piani.

Cinematica:

Cinematica del punto e rappresentazioni grafiche relative.

Leggi del moto armonico. Cenni sul moto curvilineo qualunque.

Cinematica dei sistemi rigidi. Moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Curve polari. Curve cicliche. Velocità nel moto relativo.

Dinamica:

Leggi fondamentali. Impulso e quantità di moto. Forze di inerzia. Lavoro di una forza e di una coppia. Principio della conservazione della energia. Potenza. Movimenti di inerzia ed applicazioni. Urto dei corpi.

Resistenze passive:

Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento. Lubrificazione. Resistenza del mezzo.

Trasmissione del lavoro. Applicazione del principio della conservazione della energia alle macchine.

Rendimento.

Meccanica applicata alle macchine:

Trasmissione del lavoro; applicazione ai meccanismi. Equazione dell'energia applicata alle macchine.

Resistenza dei materiali:

Sollecitazioni semplici. Deformazioni: carichi caratteristici. Equazione di stabilità. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni qualitativi delle sollecitazioni dinamiche e di fatica. Verifica di stabilità e di dimensionamento di organi e strutture meccaniche con l'ausilio di manuali tecnici.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Organi uniformatori. Velocità critiche degli alberi.

Equilibramento statico e dinamico. Regolazione.

Applicazioni industriali inerenti alla specializzazione.

Macchine a fluido:

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata.

Macchine idrauliche operatrici. Impianti di sollevamento di acqua.

Circuiti oleodinamici. Misure relative. Principi di funzionamento delle motrici idrauliche. Rendimenti.

Applicazioni delle leggi di propagazione del calore.

Leggi della vaporizzazione. Generatori di vapore: misure relative.

Comportamento dei gas, dei vapori e dei miscugli.

Rappresentazione grafica delle relative trasformazioni.

Misure meccaniche, termiche, ottiche e acustiche.

Cicli delle principali macchine termiche motrici ed operatrici. Diagrammi entropici e di Mollier. Cicli. Rendimenti.

Motori endotermici a carburazione e ad iniezione, a 2 e a 4 tempi. Combustibili e miscele. Accessori. Misure relative. Principi di funzionamento delle motrici a vapore. Condensatori e macchinari ausiliari. Norme regolamentari.

Cenno sulle turbine a gas e sui propulsori a reazione.

Ventilatori e compressori. Misure relative.

Frigoriferi.

Cenno sull'utilizzazione dell'energia atomica.

Tecnologia meccanica:

Materiali impiegati nelle fabbricazioni meccaniche. Materiali non metallici: legnami, materie plastiche ed altri materiali d'impiego comune nelle officine. Cenni sulla fabbricazione dei materiali metallici (laminazione, trafilatura, estrusione).

Tipi di materiali metallici unificati e loro caratteristiche.

Nozioni fondamentali sulle lavorazioni dei legnami al banco e con le macchine.

Lavorazione dei metalli al banco. Utensili, attrezzi e strumenti di misura e di controllo.

Errori di lavorazione. Tolleranze.

Lavorazioni plastiche a caldo ed a freddo. Fucinatura, stampatura. Presse e magli. Lavorazione delle lamiere. Attrezzature relative.

Prime nozioni sulle saldature. Per fusione e allo stato plastico: brasature: Metodi di taglio.

Prime nozioni sulla fonderia. Formatura a mano e a macchina. Forni fusori. Colata. Fusione sotto pressione. Finitura dei getti.

Lavorazioni meccaniche con asportazione di trucciolo. Utensili da tornio, da piallatrice, da limatrice e da strozzatrice; macchine relative.

Utensili per forare, alesare e macchine relative. Frese e fresatrici. Torni a spogliare. Brocce e brocciatori. Abrasivi, mole.

Rettificatrici. Levigatrici. Affilatrici per utensili. Macchine semiautomatiche, automatiche e per copiare. Dentatrici e altre macchine speciali.

Utilizzazioni razionali della macchina e dell'utensile.

Le unità operatrici e la loro combinazione nelle macchine a trasferifento. Cenni sull'automazione dei controlli.

Metrologia. Misurazioni lineari ed angolari. Errori di forma e di posizione. Rugosità. Collaudo di pezzi e di accoppiamenti.

Metrologia. Richiami sugli strumenti di misura. Studio dei principali strumenti ottici. Applicazioni tecniche dei raggi X. Collaudo delle macchine utensili.

Caratteristiche e trattamenti dei materiali metallici. Diagrammi di equilibrio e trattamenti termici delle leghe ferro-carbonio, delle leghe leggere, bronzi, ottoni. Cenni sulla sinterizzazione. Trattamenti superficiali. Saggi metallografici.

Prove meccaniche e tecnologiche su materiali metallici. Mezzi e metodi relativi ed interpretazione dei risultati. Prove non distruttive.

Complementi di fonderia. Ghise di qualità e loro fabbricazione. Nozioni complementari sulla fonderia dell'acciaio, delle leghe leggere dei bronzi e degli ottoni.

Microfusione. Getti pressofusi. Cenni sui procedimenti speciali di formatura e di colata.

Organizzazione della produzione. Nozioni generali sulla organizzazione delle aziende metalmeccaniche.

Studi di lavorazione e determinazione dei tempi. Elementi per il calcolo dei costi.

Norme e dispositivi per la prevenzione degli infortuni.

PARTE TERZA

Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato a periti elettrotecnici

Elettrotecnica generale:

Fondamenti di elettrotecnica, elementi del circuito elettrico; generatore, utilizzatore. Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura. Resistori; induttori; condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Leggi e calcolo dei circuiti magnetici. Induzione elettromagnetica. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica; nozioni fondamentali sulle pile ed accumulatori.

Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione. Circuiti a corrente alternata monofase e polifase; leggi relative. Capo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti. Tubi elettronici, loro caratteristiche ed impiego. Semiconduttori. Cenni sulle onde elettromagnetiche.

Generatori elettrici di corrente continua; loro struttura; tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori a corrente continua; vari tipi e campo di applicazione. Funzionamento e regolazione.

Nozioni sulla metadinamo.

Generatori elettrici di corrente alternata: loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori sincroni. Loro funzionamento. Campo di applicazione ed usi. Avviamento.

Trasformatori statici; principio di funzionamento, struttura, collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi.

Autotrasformatori. Trasformatori di misura. Trasformatori speciali; reattori, amplificatori magnetici.

Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione della velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni. Motori speciali.

Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitrici. Raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.

Accumulatori elettrici: loro funzionamento e campo di applicazione: manutenzione delle batterie.

Impianti elettrici:

Produzione dell'energia elettrica. Impianti idro e termoelettrici. Macchinari e quadri. Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Linee di trasmissione. Sottostazioni.

Reti di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei.

Cabine. Norme per la costruzione e la posa in opera delle linee. Regolazione della tensione negli impianti elettrici.

Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice. Manovra, controllo, regolazione e protezione dei motori elettrici.

Tariffcazione dell'energia elettrica:

Impianti di trazione e di conversione. Motori impiegati nella trazione elettrica.

Cenni sugli impianti elettrotermici ed elettrochimici.

Norme C.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche. Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche.

Prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi d'urgenza.

Disegno:

Schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e regolazione.

Costruzioni elettromeccaniche:

Materiali conduttori, isolanti e magnetici e loro caratteristiche. Isolamento dei conduttori. Isolatori.

Particolarità costruttive degli induttori e degli indotti di generatori e motori elettrici; equilibratura della parte rotante.

Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed a corrente alternata.

Particolarità costruttive dei trasformatori. Nozioni relative alla esecuzione e montaggio dei vari tipi di avvolgimenti. Sistemi di raffreddamento delle macchine rotanti e dei trasformatori.

Particolarità costruttive di reostati, di interruttori e altre apparecchiature.

Guasti al macchinario elettrico, loro ricerca e riparazione. Norme pratiche sulla razionale manutenzione delle macchine elettriche.

PARTE QUARTA

Prova orale

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO *B*

Programma dell'esame di concorso per l'accesso alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe - branca « Sali e chinino ».

(Titolo di studio: diploma di perito industriale per l'industria mineraria).

PROVE SCRITTE

Parte prima

Algebra:

Calcolo letterale - prodotti notevoli - regola di Ruffini - scomposizione di un polinomio in fattori - equazioni di primo grado ad una incognita - sistemi di equazioni di primo grado con più incognite - problemi di primo grado - radicali - potenze ad esponente razionale - equazioni di secondo grado ad una incognita - sistemi di equazioni di secondo grado - problemi di 2° grado - equazioni esponenziali - logaritmi - progressioni aritmetiche e geometriche.

Geometria:

Triangoli - quadrilateri - figure poligonali piane - poligoni regolari - cerchio - uguaglianza e similitudine delle figure piane - misure delle aree.

Enti geometrici nello spazio - solidi geometrici - misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici - applicazione della algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana:

Principi generali - funzioni circolari di archi notevoli - formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo - relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque - applicazione della trigonometria ai problemi di caratteri tecnico.

Elementi di geometria analitica:

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile - equazione della retta - equazioni delle coniche.

Fisica:

Nozione statica di forze - equilibrio - momenti delle forze - coppie - composizione e scomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicazione ad un sistema rigido - proprietà e composizione delle coppie - equilibrio di corpi vincolati - centro di gravità.

Cinematica del punto - moto rettilineo uniforme - moto rettilineo uniformemente vario - moto di caduta dei gravi nel vuoto - moto circolare uniforme - inerzia - massa - unità dinamica di forza - azione e reazione - nozioni sul moto armonico - pendolo semplice - lavoro ed energia - potenza - unità di lavoro e di potenza - energia di moto e di posizione - momenti di inerzia.

Proprietà principali dei liquidi - pressione - trasmissione della pressione nei liquidi - equilibrio dei galleggianti - proprietà principali dei gas - legge di Boyle - misura della pressione dei fluidi (manometri, vacuometri).

Temperatura - termometri - dilatazione termica - equazione caratteristica dei gas - temperatura assoluta - quantità di calore - calore specifico - conduzione, irradiazione, convezione.

Cambiamenti di stato - calore di trasformazione - temperatura critica - vapori saturi e non saturi - cenni di igrometria.

Primo principio della termodinamica - equivalente meccanico della caloria - principio della conservazione dell'energia - cenni sul secondo principio della termodinamica.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono - condensatori.

Principali fenomeni di magnetostatica - campo magnetico - pila elettrica - corrente elettrica - la corrente negli elettroliti - dissociazione elettrolitica - accumulatori.

Le leggi della corrente elettrica (Ohm, Joule) - resistenza elettrica dei conduttori - applicazione dell'effetto termico della corrente - campo magnetico prodotto da una corrente e sue applicazioni.

Cenni sulla corrente negli aeriformi e sui fenomeni termoionici fotoelettrici.

Induzione elettromagnetica e cenni sulle principali applicazioni.

Parte seconda

Elettrotecnica:

Correnti alternate - generalità sulle grandezze periodiche - grandezze sinusoidali - valore massimo, frequenza, valore efficace.

Produzione di f.e.m. sinusoidale - Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità.

Potenza di una corrente alternata - fattore di potenza.

Sistemi trifasi e loro concatenamento - potenza di un sistema trifase - campo rotante Ferraris.

Generatori di corrente continua - generalità sulla loro struttura e sul loro funzionamento - circuito magnetico - avvolgimenti - armature bipolari e multipolari - f.e.m. generata - potenza e rendimenti.

Generatori di corrente alternata - struttura e funzionamento degli alternatori - forza elettro-motrice generata - potenza e rendimenti - vari modi di eccitazione - cenni sulla regolazione e sull'accoppiamento.

Motori - funzionamento dei motori a corrente continua - coppia motrice - avviamento e regolazione della velocità.

Motori asincroni trifasi: funzionamento, scorrimento, coppia motrice. Avviamento dei motori asincroni.

Cenni sui motori monofasi.

Trasformatori. Generalità sulla struttura e sul funzionamento. Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori - accoppiamento dei trasformatori.

Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali - trasformatori di misura.

Misure di resistenza col metodo dell'Amperometro e Voltometro.

Ohmmetri - Wattmetri e misure di potenza.

Contatori e verifiche relative.

Conversione della corrente - gruppi motori - dinamo - convertitrici - raddrizzatori di vario tipo.

Cenni sulla carica e la scarica degli accumulatori. Batterie di accumulatori e loro impiego.

Impianti di produzione e trasporto dell'energia elettrica. Generalità sugli impianti termoelettrici. Quadri di distruzione ed apparecchi di manovra, di misura, di regolazione e di protezione.

Applicazioni principali relative agli impianti d'illuminazione, di forza motrice, di sollevamento e di trasporto con particolare riguardo a quelli in uso nelle miniere.

Resistenza dei materiali:

Generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - carichi al limite di elasticità, di snervamento e di rottura - carico e grado di sicurezza - sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti - cenni sulle sollecitazioni composte - applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di strutture nei casi più semplici.

Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato:

Fondazioni - consolidamento dei terreni - strutture portanti di edifici - solai - scale - tetti - terrazze - opere complementari e di rifinimento - muri di sostegno delle terre - misurazione delle opere - computi particolareggiati - capitolati di appalto - tariffe di prezzi.

Materiali da costruzione:

Materiali naturali (pietre, sabbia, ghiaia e pietrisco) - materiali metallici - legnami - materiali artificiali: laterizi - leganti - malte - conglomerati - materiali di finimento (materiali per pavimenti, tinteggiature e verniciature, vetri, impermeabilizzazioni).

Nozioni generali di idraulica:

Principi di idrostatica e idrodinamica - elementi di foronomia - moto dell'acqua nei canali e nei tubi - misura, ripartizione, utenza della acque - calcoli di piccoli canali e condotte - difese dei terreni dalle acque.

Topografia:

Strumenti topografici e loro impiego nella pratica - controllo e rettifica degli strumenti topografici - metodi di rilevamento a giorno ed in sotterraneo.

Mineralogia:

I minerali - caratteri morfologici - elementi di cristallografia - caratteri fisici dei minerali - caratteri chimici ed organolettici dei minerali - mineralogia descrittiva.

Geologia:

Petrografia - roccie sedimentarie, eruttive e scistose-cristalline - Scisti cristallini - geologia statica - ere geologiche e loro suddivisione.

Arte mineraria:

Ricerche minerarie - sondaggi - abbattimento delle rocce senza esplosivi - esplosivi - preparazione dei fori da mina - caricamento e piazzamento delle mine - opere di sostegno dei lavori sotterranei - scavo di gallerie, fornelli e discenderie - escàvazione dei pozzi - sbarramenti e porte stagne - trasporti - coltivazioni a giorno - coltivazioni in sotterraneo - estrazione attraverso pozzi e gallerie - eduzione delle acque - ventilazione - illuminazione e impianti elettrici - accidenti e misure di sicurezza.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo Statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

4) legislazione mineraria.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo:

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . provincia di . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . .
in . . . . (provincia di . . . .),
via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto, riservato a periti . . . . (2).

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4) . . . ., di non aver riportato condanne penali (5), di essere in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . (6), conseguito presso l'Istituto tecnico industriale . . . .
di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (7) . . . . (8).

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(9) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare la categoria di periti alla quale è riservato il concorso.

(3) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece dichiarare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21

dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Indicare la specializzazione posseduta.

(7) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di . . ., di non aver prestato servizio militare, perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6594)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli — integrato da due prove pratiche di direzione di banda — al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre 1966. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

d) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico funzionale in qualità di ufficiali in s. p. e.; nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60.

I candidati prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - Divisione concorsi, 1ª Sezione, Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - Divisione concorsi, 1ª Sezione, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove pratiche non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, debbono trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 4.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso o comunque far pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso di cui al primo comma del precedente art. 3:

a) diploma di strumentazione per banda di cui al precedente art. 2, lettera *a*), in originale o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) tutti quei documenti ritenuti dai candidati utili per comprovare la cultura e perizia artistica;

c) ogni altro titolo ritenuto dai candidati utile ai fini della compilazione della graduatoria e di cui i candidati stessi siano eventualmente in possesso;

d) documenti per comprovare l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice che sarà composta da:

un generale in servizio permanente effettivo della Aeronautica militare (presidente);

due insegnanti di Conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda (membri);

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 6.

Le due prove pratiche di direzione di banda avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Art. 7.

La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

Il candidato che nella graduatoria di cui all'articolo precedente si classifichi al primo posto sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinana italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia dal foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in s.p.e. e sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, debbono trasmetterla direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a ufficiale maestro direttore di banda dell'Aeronautica militare per mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Comprovato, a termine del precedente art. 8, il possesso dei requisiti prescritti, il candidato risultato primo della graduatoria finale di merito sarà dichiarato vincitore e sarà nominato sottotenente maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

I concorrenti classificati oltre il 1° posto di graduatoria non potranno vantare alcun diritto alla nomina. Il Ministero però, in caso di rinuncia da parte del vincitore, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, il vincitore del concorso che otterrà la nomina se ammogliato, sarà tenuto a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 11.

Il maestro direttore di banda conseguirà ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente stabilita in anni 2, anni 6, anni 8 ed anni 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1966,
Registro n. 25 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 316

(Modello di domanda in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale del personale militare per l'Aeronautica - Divisione concorsi, Sezione 1ª - ROMA.

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . .
(provincia di . . . . .) Via . . . . . . n. . .
chiedo di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, ad un posto di ufficiale maestro direttore di banda dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del. . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .

di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso il Conservatorio di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . .

Allego i seguenti documenti:

Data . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5).

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.
(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio e sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(7403)

CAMERA DEI DEPUTATI

Esito del concorso pubblico fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli albi per la redazione di un progetto di massima, relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio.

La Commissione giudicatrice del concorso nella seduta del 31 maggio 1967 ha deliberato di non assegnare i premi previsti dall'art. 11 del bando ed ha concesso un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese nella misura di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per i progetti contrassegnati con i seguenti motti:

Agorà 70 - Architopia Boomerang 19 - Buleuterion - Calycanthus - Curia innocenziana - Esse 67 - Fontanagrande - Il pieno è vuoto il vuoto è pieno - La macchina parlamentare - L'eco in lontano - Mac 3 - Martedì - Omaggio a Mafai - PBT - Pierino e il lupo - WW - 3P 3C.

La Camera dei deputati si riserva di considerare la eventualità di far luogo ad una esposizione pubblica di tutti i progetti presentati.

A tal fine gli aventi diritto sui progetti dovranno manifestare il loro consenso alla esposizione sottoscrivendo apposita dichiarazione presso il Servizio di amministrazione e provveditorato della Camera dei deputati.

(7753)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 704 in data 1° marzo 1966, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1965;

Vista la graduatoria dei candidati formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso nonchè gli atti depositati dalla stessa Commissione;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dal predetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 283 ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso specificato nelle premesse:

1.	Paponi Libero	punti 58,330
2.	Robusti Iacopo	» 54,816
3.	Fontanelli Giorgio	» 53,863
4.	Ricci Francesco	» 50,000
5.	Vanarelli Franco	» 49,435
6.	Bacci Pierantonio	» 49,308
7.	Pesce Mario	» 48,820
8.	Galgani Galileo	» 43,591
9.	Nobile Migliore	» 43,587
10.	Gennari Giordano	» 43,172
11.	Bianchi Angiolino	» 42,350

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale di Livorno, alla prefettura di Livorno e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 21 giugno 1967

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 704 del 1° marzo 1966;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 283, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta accanto a ciascuno di essi indicata:

Paponi Libero: Livorno, 4ª Urbana;
Robusti Iacopo: Rosignano Marittimo, frazione Castelnuovo Misericordia;
Fontanelli Giorgio: Suvereto, 1ª Urbana.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, pubblicato agli albi prefettori dell'Ufficio del medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 21 giugno 1967

Il medico provinciale: BARNABA

(7377)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.